



AVV. LUIGI RISPOLI

AVV. CARMINE PANICO

80132 NAPOLI - PIAZZA TRIESTE E TRENTO N.48 - TEL.081401852
00153 ROMA - VIA PORTUENSE N.104 C/O ANTONIA DE ANGELIS

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

RICORSO RG. 8587/2014 - SEZ. TERZA BIS

Proposto dai sigg.ri: ASCIONE NUNZIA, nata il 24/06/80 a Napoli, e residente in San Sebastiano al Vesuvio alla Via della Scalea n.3, (SCNNNZ80H64F839J), AURIEMMA CARMELA, nata il 05/02/82 a Pomigliano D'Arco (NA), e residente in Somma Vesuviana alla Via Alveo Cimitero n.2, (RMMCML82B45G812I), BATTAGLIA ORNELLA, nata il 21/02/79 a Napoli e residente in San Giorgio a Cremano alla Via Margherita di Savoia n. 20/A, (BTTRLL79B61F839P), BELLOPEDE ROSANNA, nata il 16/03/64 a Marcanise (CE), e residente in Recale alla Via De Sanctis n.17, (BLLRNN64C56E932M), BORRIELLO CARLA, nata l'1/11/69 a Milano, e residente in Portici al Viale Leonardo Da Vinci n.69, (BRRCRL69S41F205F), BORRIELLO MADDALENA, nata il 17/03/78 a Torre del Greco (NA), ed ivi residente alla Via Alcide De Gasperi n.29/E, (BRRMDL78C57L259T), BORZACCHIELLO CARLA, nata il 28/12/76 a Napoli, e residente in San Marcellino (CE) al Corso Italia n.170, (BRZCRL76T68F839P), CACACE GABRIELA, nata il 18/02/1977 a Casoria (NA), ed ivi residente alla Via E.Caruso - P.co Q.Verde - n. 3/5, (CCCGRL77B58B990N), CAPUTO IMMACOLATA, nata il 21/05/72 a Napoli, e residente in Portici al Piazzale Divina Provvidenza n.3, (CPTMCL72E61F839O), CONTE PAOLA, nata il 22/02/76 a Napoli, e residente in Giugliano In Campania alla Via G. Marconi n.55, (CNTPLA76B62F839D), DE CARO GIUSI, nata l'1/7/80 a Napoli, e residente in Casalnuovo alla Via Gabriele D'Annunzio n.10, (DCRGS180L41F839O), DE LUCA VITTORIA, nata il 22/1/79 a Napoli, ed ivi residente alla Via Egidio Velotti n.253, (DLCVTR79A62F839F), DI COSTANZO AMELIA, nata il 29/6/82 ad Ischia (NA), e residente in Barano D'Ischia alla Via Angelo Migliaccio n.48, (DCSMLA82H69E329G), ESPOSITO ROSA, nata il 5/12/79 a S.Agata dei Goti (BN), e residente in Capodrise alla Via Fratelli Cervi n.6, (SPSRSO79T45I197R), FORMICOLA MONICA, nata il 4/6/81 a Napoli, e residente in S. Giorgio a Cremano alla Via Palmiro Togliatti n.40, (FRMMNC81H44F839Y), GIANNETTI CARMEN, nata il 16/3/83 a Sarno (SA), e residente in Poirino alla Via Domenico Minelli n.15, (GNNCM183C56I438L), IMPAGLIAZZO FILOMENA, nata

AVV. LUIGI RISPOLI

AVV. CARMINE PANICO

80132 NAPOLI - PIAZZA TRIESTE E TRENTO N.48 - TEL.081401852
00153 ROMA - VIA PORTUENSE N.104 C/O ANTONIA DE ANGELIS

il 10/3/57 a Forio (NA), ed ivi residente alla Via Forche n.21, (MPGFMN57C50D702K), LIGUORI MONICA, nata il 20/4/80 a Cercola (NA), ed ivi residente alla Via Don Minzoni n.222, (LGRMNC80D60F839D), MAGANZA LOREDANA, nata il 19/6/71 a Messina, e residente in Rignano Flaminio alla Via Valledlunga n.26, (MGNLDN71H59F158J), MAGLIONE IDA, nata il 5/7/79 a Cercola (NA), e residente in Volla alla Via Ungaretti n.6, (MGLDIA79L45C495A), MANNA MARILENA, nata il 5/11/75 a S. Maria Capua Vetere, e residente in Teverola alla Via Campanello II Trav. n.18, (MNNMLN75S45I234A), MASCIA MARIA, nata l'11/6/62 a Palma Campania (NA), ed ivi residente alla via Frauleto n.2, (MSCMRA62H51G283W), MATARESE ANGELA, nata il 12/10/70 a Ischia (NA), e residente in Forio alla Via Pietra, (MTRNGL70R52E329X), PENNA GIOVANNA, nata il 22/8/69 a Polia (VV), e residente in Somma Vesuviana alla Via Spirito Santo n.55, (PNNGNN69M62G785Q), REA ENZA, nata il 12/02/1981 a Pomigliano D'Arco (NA), e residente in Sant'Anastasia alla Via delle Gemme n.60, (REANZE81B52G812K), RICCIOTI RAFFAELLA, nata l'1/5/78 a Caserta, e residente in Portico di Caserta alla Via Fratelli Kennedy vico 1 n.1, (RCCRFL78E41B963Z), ROMANUCCI MARIA MADDALENA, nata il 22/11/78 a Caserta, e residente in Casagiove alla Via Lombardia n.2, (RMNMMD78S62B963A), SCOGNAMIGLIO MARIANNA, nata il 17/12/81 a Napoli, e residente in Volla alla Via Montanino n.12, (SCGMNN81T57F839W), TERRAFERMA ROSA, nata il 14/3/65 a Somma Vesuviana (NA), ed ivi residente alla Via S. Maria del Pozzo n.3, (TRRRSO65C54I820V), TROISE ROSANNA, nata il 17/4/81 a Napoli, e residente in Portici alla Via G. Galilei n.15, (TRSRNN81D57F839I), VANOCORE ROTILIA, nata il 16/7/78 a Caserta, e residente in S. Maria a Vico alla Via Napoli n.115, (VNCRTL78L56B963Y), rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in calce al presente ricorso (Rg. n.8587/2914), dagli avv.ti Luigi Rispoli (C.F. RSPLGU57C22F839Z) e Carmine Panico (PNCCMN81B16G795F), con i quali elett.te domiciliario in Roma presso lo studio della sig.ra Antonia De Angelis alla via Portuense n. 104.

Ai sensi dell'art. 136 co. I, del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente indirizzo di posta certificata: luigirispoli1@avvocatinapoli.legalmail.it, ovvero al seguente numero fax 081-404256.



RICORRENTI

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE

NONCHE' DEL

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale della Provincia di Avellino, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Prato, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale della Provincia di Milano, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale della Provincia di Monza e Brianza, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Roma, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Latina, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

AVV. LUIGI RISPOLI

AVV. CARMINE PANICO

80132 NAPOLI - PIAZZA TRIESTE E TRENTO N.48 - TEL.081401852
00153 ROMA - VIA PORTUENSE N.104 C/O ANTONIA DE ANGELIS

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Frosinone, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale della Provincia di Modena, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ambito Territoriale della Provincia di Potenza, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale della Provincia di Torino, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ambito Territoriale della Provincia di Perugia, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017, ovvero tutti quei docenti che verrebbero scavalcati dall'inserimento in graduatoria della ricorrente

LITISCONSORTI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICIACIA


- Del D.M. n. 495 del 22/06/2016 a firma del Ministro l.r.p.t. del MIUR avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 comma 605, lettera c), della L. n. 296 del 27/12/2016, valevoli per il triennio 2014/2017, termine di poi prorogato al biennio 2018/2019 dall'art. 1 comma 10 bis della L. n. 21 del 25.02.2016, L. di conversione del D.L. n. 210 del 30.12.2015, mediante operazione di scioglimento della riserva dei soggetti già inseriti nelle predette graduatorie, nonché inserimento di titoli di riserva dei posti, aggiornamento funzionale "alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a

tempo indeterminato e a tempo determinato per l'anno scolastico 2016/2017," nella parte in cui non consente agli attuali ricorrenti la possibilità di presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per il predetto triennio, nonché per il biennio 2018/2019, ciascuno per la classe di concorso e per l'ambito provinciale territoriale prescelto;

- Delle graduatorie provinciali che verranno a formarsi a seguito delle operazioni di aggiornamento previste dal D.M. impugnato.

- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti ad essere ricompreso tra i destinatari della procedura di assunzione prevista dal Decreto oggetto di impugnazione.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

 del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, in quanto titolari di un diploma di maturità magistrale o diploma di scuola magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 abilitante all'insegnamento, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ciascuno per l'ambito provinciale prescelto.

E PER LA CONDANNA

- delle amministrazioni intimate al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica attraverso l'adozione del relativo provvedimento di inserimento dei ricorrenti, in quanto titolari di un diploma di maturità magistrale o diploma di scuola magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 abilitante all'insegnamento, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017.

PREMESSO IN FATTO CHE

- Con ricorso ritualmente notificato alle amministrazioni interessate (rg. 8587/2014), gli istanti hanno chiesto l'annullamento:

1) - del D.M. n. 235 dell'01.04.2014, di cui si è data pubblicazione sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali a seguito di nota ministeriale prot. n. AOODPIT 999 del 9.04.2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui non prevede l'integrazione delle graduatorie ad

esaurimento mediante l'inserimento in III fascia dei titolari di diploma di maturità magistrale o diploma di scuola magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

2) - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti, ivi comprese le note a firma dei Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali con le quali è stata respinta la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 presentata dai ricorrenti, motivando il mancato accoglimento *"in quanto ai sensi del D.M. richiamato non è prevista la presentazione di nuova iscrizione"*.

3) - e la declaratoria:

del diritto di essi istanti ad essere inseriti, in quanto titolari di un diploma di maturità magistrale o diploma di scuola magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 abilitante all'insegnamento, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017.

- Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17 novembre 2014, i ricorrenti hanno di poi impugnato i Decreti Dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2017.

- Con tale ultimo ricorso hanno rilevato come l'illegittimità dell'originario D.M. 235/2014, per la parte in cui non ha loro concesso l'inserimento nella III fascia delle GAE, abbia inficiato consequenzialmente anche la legittimità degli ulteriori atti adottati, nella specie i singoli Decreti di pubblicazione delle graduatorie vevoli a livello provinciale per il triennio 2014/2017, e ne determina l'annullamento in via derivata.

- Hanno di poi depositato in data 30.06.2015 istanza di prelievo sulla scorta della sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, resa sul giudizio recante RG. n. 7272/2014, con la quale il Consiglio di Stato - sez. Sesta - ha definitivamente annullato (...) il Decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e vanno annullati", statuendo il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.


LEGALE
10/11/2015

- Successivamente in data 6 luglio 2015 il Ministero ha diramato una nota circolare con la quale ha espressamente escluso dalla immissione in ruolo con riserva tutti coloro pur avendo contenzioso pendente non abbiano ottenuto alcun provvedimento giurisdizionale favorevole anche in sede solamente cautelare;
- In data 22 luglio 2015 hanno provveduto pertanto al deposito della predetta Nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U).0019621.06-07-2015 indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali;
- Pertanto con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 15 settembre 2015 hanno provveduto ad impugnare:
 - 1) il D.D.G. n. 767 del 17/7/2015 a Firma del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR avente ad oggetto l'attuazione di un Piano Straordinario di assunzioni del personale docente, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, lettera b), prevede che possono partecipare al predetto piano di assunzioni di cui alle lettere a), b), e c), dell'art. 1, comma 98 della L. n. 107 del 13 luglio 2015: *i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della predetta Legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della L. n. 206/2006, (...).*
 - 2) le graduatorie formatesi, ai sensi degli artt. 4 e 5 e succ. del predetto Decreto, a seguito della presentazione delle domande di partecipazione al Piano di assunzioni straordinario.
- I ricorrenti hanno, con tale ultima impugnazione, dedotto che nonostante la pronuncia del Consiglio di Stato appena richiamata, il Ministero convenuto lungi dal riconoscere definitivamente ai ricorrenti il diritto all'inclusione nelle III fascia delle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017, ne ha, con il D.D.G. n. 767/2015, precluso la possibilità di partecipare al piano di stabilizzazione previsto dalla L. n. 107/2015.
- I ricorrenti, infatti, che, pendente l'originario ricorso avverso il D.M. n. 235/2014, in forza della succitata sentenza del Consiglio di Stato, pur hanno presentato, nei termini previsti, domanda cartacea di partecipazione al Piano straordinario di assunzione, sono stati nuovamente esclusi dalla tornata di stabilizzazione prevista per l'anno 2015/2016.

- Con Ordinanza Cautelare n. 4921/2015 della Sezione Terza Bis del T.A.R. del Lazio
- Roma, depositata il 6.11.2015, respingeva la richiesta cautelare dei ricorrenti, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
- Avverso tale Ordinanza, in data 22.12.2015, i ricorrenti proponevano appello a Consiglio di Stato;
- Con ordinanza RG. n. 669 resa in data 26/02/2016 il Consiglio di Stato accoglieva l'appello (Ricorso numero 10553/2015) proposto dai ricorrenti avverso l'ordinanza cautelare Rg. n. 4921/2015 resa da Codesta On.le Tribunale, rilevando che: *"sulla questione sollevata sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo"* e che: *"al danno prospettato (dai ricorrenti) può essere posto rimedio disponendo la trattazione sollecita del merito davanti al T.A.R., ai sensi dell'art. 55, comma 10, del C.p.a."*.
- Per effetto della predetta pronuncia, i ricorrenti, anche in considerazione, di analoghe e numerose decisioni assunte dal Consiglio di Stato su ricorsi similari (si veda su tutti la primaria pronuncia n. 1973/2015 del 16.4.2015, resa sul ricorso Rg. 7272/2014) depositavano ulteriore istanza di prelievo, al fine di sollecitare la trattazione nel merito del ricorso.
- Ad oggi tuttavia non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione del merito.
- Con l'odierno gravame, i ricorrenti si dolgono della reiterata ed illegittima mancata inclusione tra i soggetti destinatari della procedura di aggiornamento, mediante scioglimento delle riserve dei soggetti già ivi inseriti, delle cd. gae disposte dal D.M. n. 495/2016, funzionale alla definizione delle graduatorie ai fini delle assunzioni da disporsi per l'anno 2016/2017, alla stregua delle seguenti motivazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 1, comma 605, lett. c) Legge n. 296 del 23 dicembre 2006 - D.M. n. 235 del 22.05.2014 - art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 - D.M. n. 27 del 15 marzo 2007). NULLITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DI GIUDICATO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.



**ECCESSO DI POTERE. ASSOLUTA ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA',
INGIUSTIZIA MANNIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI,
CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA
PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI.**

- Preliminarmente si osserva che l'atto impugnato è illegittimo per violazione del giudicato e dei principi di effettività della tutela giudiziaria, nonché di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, sanciti dalla L. n. 241/90.

- Ed invero, nonostante la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con la quale è stato annullato l'originario D.M. n. 235/2014, per la parte in cui non ha consentito ai diplomati magistrali ante 2001/2002 di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali, nonché il successivo orientamento espresso sempre dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza dell'A.P. n. 1/2016 del 27.04.2016, il Ministero convenuto lungi dal riconoscere definitivamente agli odierni ricorrenti il diritto all'inclusione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017, con il D.M. n. 495/2016 ne ha nuovamente precluso la possibilità di inserimento.

- A seguito, infatti, delle operazioni previste dal D.M. impugnato si procederà, e tanto per esplicito intento dell'amministrazione resistente, ad una nuova definizione delle graduatorie ad esaurimento con conseguente assunzione dei soggetti ivi inseriti; assunzioni cui, ancora una volta, non potranno partecipare gli odierni ricorrenti.

- Viepiù che a seguito della richiamata favorevole ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato RG. n. 669 resa in data 26/02/2016 le amministrazioni convenute hanno operato del tutto irrazionalmente all'inserimento con riserva di soli alcuni dei ricorrenti.

- Ed invero, solo l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli - con decreto n. 13462/B4081 dell'8.8.2016, che si versa in atti, richiamando la nota del MIUR AOODGPER REGISTRO UFFICIALE (U).0019621.06-07-2015 ha disposto l'inserimento con riserva in graduatoria dei ricorrenti che avevano *illo tempore* inoltrato domanda di inserimento nelle Gae della provincia di Napoli.

- Peraltro, l'inserimento dei predetti ricorrenti, è avvenuto a punteggio 0, ovverosia senza tener conto del punteggio effettivamente maturato dai ricorrenti, così come

dagli stessi indicato nelle domande di inserimento presentate in occasione della pubblicazione del D.M. 235/2014, impugnato con il ricorso originario.


- Per effetto di tale anomalo inserimento, i ricorrenti neppure potranno sperare in alcuna proposta di assunzione e/o di assegnazione di supplenze annuali, pur previste per i docenti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, ma con punteggio effettivo.

- Vi è più che i restanti uffici scolastici regionali non hanno permesso nemmeno l'inserimento con riserva dei restanti ricorrenti nelle prescelte graduatorie provinciali, determinando di fatto una irragionevole e pregiudiziale disparità di trattamento tra tutti i soggetti che con il medesimo ricorso hanno adito Codesto On.le Tribunale.

- Il mancato inserimento dei restanti ricorrenti, ciascuno per la provincia prescelta, risulta in palese spregio con le numerose pronunce espresse dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (si veda da ultimo la richiamata Ordinanza dell'A.P. n./2016 del 27.04.2016) cui anche Codesta Sezione ha inteso conformarsi nell'adozione dell'Ordinanza cautelare Rg. n. 3114/2016 resa da ultimo in data 14.06.2016 sul ricorso pendente con Rg. n. 2318/2016.

- Pur nelle more della definizione nel merito di ricorsi, come quello degli odierni ricorrenti, pendenti dal 2014 (traendo origine dall'impugnativa del D.M. 235/2014) ed in considerazione delle succitate numerose pronunce che nel corso di questo triennio univocamente hanno affermato e confermato il diritto dei diplomati magistrali ante 2011/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché della pronuncia resa dal Consiglio di Stato Rg. n. 669/2016, con la quale è stata sollecitata la trattazione nel merito del ricorso originario Rg. 8587/2014, il Ministero avrebbe ben potuto inserire, sulla scorta delle domande cartacee idoneamente presentate illo tempore, i ricorrenti con riserva nelle graduatorie, in attesa della sentenza di Codesto On.le Collegio sul ricorso pendente con Rg. n. 8587/2014, recependo il principio giurisprudenziale oramai univoco del Consiglio di Stato.

- Viceversa, il D.M. odiernamente impugnato reitera il medesimo sbarramento previsto dal D.M. n. 235/2014, peraltro già annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015 per la parte in cui non prevede l'inserimento in Gae dei diplomati magistrali ante 2001/2002, rendendo di fatto l'odierno gravame necessario al precipuo fine di tutelare il diritto dei ricorrenti, ed in particolare di quelli ad



esclusione della Provincia di Napoli che non hanno trovato ingresso neppure con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, a non vedersi nuovamente preclusa la possibilità di partecipare alla tornata di assunzione prevista per l'anno 2016/2017.

- Si impone, pertanto, la impugnazione del D.M. n. 495/2016, che andrà annullato, previa sospensione dell'efficacia, alla stregua delle stesse ragioni di diritto che sono indicate nel ricorso originario Rg. n. 8587/2014 i cui motivi si abbiano qui per integralmente ripetuti e trascritti, nonché in forza delle numerose pronunce come sopra richiamate, con le quali Codesto Tribunale ha già disposto l'annullamento del D.M. 235/2014 cui il provvedimento oggetto del presente gravame fa espressamente riferimento.

Giova, infatti, rilevare che il D.M. n. 495/2016 odiernamente impugnato, dispone all'art. 5, che: *"per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate ed in particolare nel D.M. 235/2014, di cui il presente decreto è parte integrante."*

- Tuttavia quest'ultimo decreto è stato, come ampiamente detto, annullato dal consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015.

- Nella specie l'annullamento ha riguardato i criteri fissati dal D.M. 235/2014 per la parte in cui non avevano consentito ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ne consegue che, essendo la detta decisione passata in giudicato, la stessa non può che fare stato nei confronti di tutti gli interessati.

- Sul punto, peraltro, Codesto On.le Collegio con sentenza n. 4576/2015, ha già avuto modo di statuire con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. n. 325/2015, allorchè ha rilevato che: *"l'atto impugnato dispone espressamente, all'art. 5, che per quanto non previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. n. 235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, e che per tanto fa stato nei confronti di tutti gli interessati"*, ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è stata adottata in *"conclamata elusione del giudicato formatosi sulla sopra indicata sentenza"* (...)

- Nel caso di specie è indubbio che i ricorrenti, tutti muniti di diploma magistrale ante 2001/2002 debbano essere annoverati e ricompresi tra i soggetti interessati, di

cui alla detta sentenza, e che per l'effetto il D.M. impugnato vada annullato con inserimento degli stessi nelle graduatorie ad esaurimento.

- All'esito della formazione delle nuove graduatorie provinciali sulla scorta delle disposizioni del D.M. impugnato, i ricorrenti, infatti, si vedranno nuovamente scavalcati da docenti che con punteggio minore verranno tratti per la stipula di contratti a tempo indeterminato e/o per l'assegnazione di supplenze annuali.

- Ferme restanti le richieste e conclusioni già formulate con le impugnazioni ad oggi proposte, e considerato e fatto proprio il principio già statuito in *subiecta* materia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, nonché dell'Ordinanza Cautelare RG. n. 669 resa in favore degli odierni ricorrenti data 26/02/2016, ed ancora della Ordinanza dell'A.P. n.1/2016 del 27.04.2016

P.Q.M.

In via Cautelare:

chiedono la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e che venga espressamente disposto anche con riserva il loro inserimento, in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ciascuno per l'Ambito Territoriale Provinciale prescelto, con espressa indicazione del punteggio dai ricorrenti maturato e certificato sulla scorta del servizio prestato e dei titoli posseduti.

Nel merito:

chiedono che l'Ecc.mo Tribunale voglia annullare tutti i provvedimenti e gli atti impugnati, e riconoscere il diritto degli stessi ad essere inseriti a pieno titolo, in quanto titolari di un diploma di maturità magistrale o diploma di scuola magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 abilitante all'insegnamento, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ciascuno per l'Ambito Territoriale Provinciale prescelto, così come statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1973/2015 della VI sezione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.



AVV. L U I G I R I S P O L I

AVV. CARMINE PANICO

80132 NAPOLI - PIAZZA TRIESTE E TRENTO N.48 - TEL.081401852
00153 ROMA - VIA PORTUENSE N.104 C/O ANTONIA DE ANGELIS

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il relativo contributo unificato è di € 325,00, in quanto ridotto della metà avente ad oggetto pubblico impiego.

Salvis iuribus

(avv. Luigi Rispoli)



(avv. Carmine Panico)



NAPOLI
*
C.A.

Avv. Luigi Rispoli - Avv. Carmine Panico

(patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori)

80132 NAPOLI - Piazza Trieste e Trento, 48 - Tel. 081/401852 - 404256 (Fax)

C/O sig.ra Antonia De Angelis alla via Portuense 104 - 00153 Roma

MANDATO

Avv. Luigi Rispoli e Avv. Carmine Panico, con la presente Vi nomino e costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio per motivi aggiunti al ricorso Rg. n. 8587/2014 pendente innanzi alla sez. III Bis del Tar Lazio - ROMA - per l'impugnazione del D.M. 495 del 22.06.2016 e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti. A tal fine Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, quietanzare, chiamare terzi in causa ed ogni altra qui non espressamente menzionata, avendo per rato e fermo il Vs operato. Informato sul grado di complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili anche con riferimento agli oneri prevedibili ed alle singole voci di costo (comprenditive di diritti, onorari, spese anche generali, oneri e contributi), propongo per la liquidazione del Vs. compenso, l'applicazione delle vigenti tariffe, di cui ho preso visione, con quantificazione degli onorari ai medi in caso di esito favorevole ed ai minimi in caso di esito sfavorevole. Dichiaro di essere stato informato dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Acconsento, altresì, a norma degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Eleggo domicilio con Voi in Roma alla Via Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis.

COGNOME e NOME

SCIGNAMPOLO PAOLINA
TERRAFERRA ROSA
DI COSTANZO ADELA
MATAKES ANGELO
ASCIONE ANZELA
CONTE PAOLA
PENNA GIOVANNA
BORRIELLO GIALA
RICCIOTTI RAFFAELLA
ESPOSTO ROSA
ROMANUCCI VALERIA TADDEA
VAVACORE ILDELLA

FIRMA

Scignampolo Paolina
Carmine Rose
Amalia S. Costanzo
Giuseppe Matarrese
Marta Ose
Conte Paola
Penna Giovanna
Borriello Giala
Ricciotti Raffaella
Esposito Rosa
Romanucci Valeria
Vavacore Ildeffa

Avv. Luigi Rispoli - Avv. Carmine Panico

(patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori)
80132 NAPOLI - Piazza Trieste e Trento, 48 - Tel. 081/401852 - 404256 (Fax)
C/O sig.ra Antonia De Angelis alla via Portuense 104 - 00153 Roma

MANDATO

Avv. Luigi Rispoli e Avv. Carmine Panico, con la presente Vi nomino e costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio per motivi aggiunti al ricorso Rg. n. 8587/2014 pendente innanzi alla sez. III Bis del Tar Lazio - ROMA - per l'impugnazione del D.M. 495 del 22.06.2016 e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti. A tal fine Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, quietanzare, chiamare terzi in causa ed ogni altra qui non espressamente menzionata, avendo per rato e fermo il Vs operato. Informato sul grado di complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili anche con riferimento agli oneri prevedibili ed alle singole voci di costo (comprenditive di diritti, onorari, spese anche generali, oneri e contributi), propongo per la liquidazione del Vs. compenso, l'applicazione delle vigenti tariffe, di cui ho preso visione, con quantificazione degli onorari ai medi in caso di esito favorevole ed ai minimi in caso di esito sfavorevole. Dichiaro di essere stato informato dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Acconsento, altresì, a norma degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Eleggo domicilio con Voi in Roma alla Via Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis.

COGNOME e NOME

FIRMA

BETAGLIA ORNELLA

MARQUATE FLORENTINA

FERMICO MONICA

IDA MAGNONE

BORRILECIO MADDALENA

CACACE GABRIELA

DE LUCA VITTORIA

VARRIATE SUCIA

AURILEMMA ARMEIA

DE CARO GIUSI

LEVIORI MONICA

BORRA ANTONIA

Luigi Rispoli

Carmine Panico

Monica Fermo

Ida Magnone

Maddalena Borrilecio

Gabriela Cacace

Vittoria De Luca

Sucia Varriate

Armeia Aurilemma

Giusi De Caro

Monica Leviori

Antonina Borra

Luigi Rispoli
Carmine Panico

Avv. Luigi Rispoli - Avv. Carmine Panico

(patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori)

80132 NAPOLI - Piazza Trieste e Trento, 48 - Tel. 081/401852 - 404256 (Fax)

C/O sig.ra Antonia De Angelis alla via Portuense 104 - 00153 Roma

MANDATO

Avv. Luigi Rispoli e Avv. Carmine Panico, con la presente Vi nomino e costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio per motivi aggiunti al ricorso Rg. n. 8587/2014 pendente innanzi alla sez. III Bis del Tar Lazio - ROMA - per l'impugnazione del D.M. 495 del 22.06.2016 e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti. A tal fine Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, quietanzare, chiamare terzi in causa ed ogni altra qui non espressamente menzionata, avendo per rato e fermo il Vs operato. Informato sul grado di complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili anche con riferimento agli oneri prevedibili ed alle singole voci di costo (comprehensive di diritti onorari, spese anche generali, oneri e contributi), propongo per la liquidazione del Vs. compenso, l'applicazione delle vigenti tariffe, di cui ho preso visione, con quantificazione degli onorari ai medi in caso di esito favorevole ed ai minimi in caso di esito sfavorevole. Dichiaro di essere stato informato dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Acconsento, altresì, a norma degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Eleggo domicilio con Voi in Roma alla Via Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis.

COGNOME e NOME

CAUTO IMMACOLATA
BELLIORE ROSANNA
MANNA MARILENA
MAGANZA LOREDANA
REA ENZA
MASCIA MARIA
TROISE ROSANNA
GIANNETTI CARMEN

FIRMA

Luigi Rispoli
Carmine Bellio
Marilena Manna
Loredana Maganza
Enza Rea
Maria Mascia
Rosanna Troise
Carmine Giannetti

Luigi Rispoli
Carmine Bellio